



FEDERAZIONE
ITALIANA
PALLA TAMBURELLO

**PROTOCOLLO DI
SICUREZZA PER LO
SVOLGIMENTO DELLA
PRATICA SPORTIVA DI
SQUADRA 2020 -
APPENDICE CONTRASTO E
PREVENZIONE DEI RISCHI
DI CONTAGIO DA
COVID-19**

AGIRE IN SICUREZZA NEL CONTESTO
DELLA PANDEMIA DA COVID-19

Sommario

PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA SPORTIVA DI SQUADRA 2020 -
Appendice CONTRASTO E PREVENZIONE DEI RISCHI DI CONTAGIO DA COVID-19 da adottare dalle
società che praticano Tamburello 2

Protocollo di Sicurezza per lo Svolgimento della Pratica Sportiva 2020	3
1. Disposizioni per le società	3
2. Disposizioni per il Pubblico.....	4
3. Specialità affini	5
4. Norme di Chiusura	5

PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER LO SVOLGIMENTO
DELLA PRATICA SPORTIVA DI SQUADRA 2020 - Appendice
CONTRASTO E PREVENZIONE DEI RISCHI DI CONTAGIO DA COVID-19
da adottare dalle società che praticano Tamburello

* * *

LA FEDERAZIONE ITALIANA PALLA TAMBURELLO

- Fermi i principi statuiti dal Consiglio Federale al fine di contrastare l'emergenza Coronavirus;
- Vista la Delibera n. 20.2020 del Consiglio Federale del 23 maggio 2020, con la quale è stato approvato il PROTOCOLLO FIPT PER CONTRASTARE E RIDURRE I RISCHI DI CONTAGIO DA COVID – 19 NELLA PRATICA DELLO SPORT DELLA PALLA TAMBURELLO;
- Fatto salvo quanto contenuto nel sopracitato Protocollo FIPT;
- Viste le Raccomandazioni *ad interim* sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento del Rapporto del Gruppo di lavoro ISS COVID-19 n.25/2020 del 15 maggio 2020, con particolare riferimento alla sanificazione-pulizia nei siti sportivi;
- Visto il DPCM dell'11 giugno 2020 il quale prevede che *"a decorrere dal 25 giugno 2020 è consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che, d'intesa con il Ministero della Salute e dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori, in conformità con le linee guida di cui alla lettera f per quanto compatibili"*;
- Visto il DPCM del 14 luglio 2020, il quale proroga fino al 31 luglio 2020 le misure di cui al DPCM del 11 giugno 2020;
- Preso atto di quanto contenuto nella scheda *"Proposta alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per la ripresa degli sport di contatto e squadra"* n. 20/116/CR4/COV19.C6 del 25 giugno 2020;
- vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020 con la quale è stato dichiarato, per 6 mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale, prorogando lo stesso fino al 15 ottobre p.v.;
- visti l'art. 1 comma 6 sub e) f) h) i) e l'art. 12 comma 1 del DPCM del 07 agosto 2020;
- Ferme tutte le misure, raccomandazioni e indicazioni disposte dai provvedimenti emessi dalle competenti Autorità nazionali e locali, tra cui quelli sopra richiamati,

EMANA

il presente Protocollo-Appendice al Protocollo del 22 luglio 2020 al fine di regolamentare lo svolgimento degli incontri delle varie discipline praticate nell'ambito della Federazione Italiana Pallapugno, sia in forma amichevole, sia di carattere ufficiale con la presenza di pubblico (*a porte aperte*).

Tale Protocollo si applica salvo i casi eccezionali nei quali l'evento sportivo superi il numero massimo di 1000 spettatori per gli sferisteri (impianti all'aperto) e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso, per i quali il Presidente della Regione o Provincia autonoma può sottoporre specifico protocollo di sicurezza alla validazione preventiva del Comitato tecnico-scientifico ai fini dello svolgimento dell'evento e, comunque, esclusivamente nelle Regioni, nelle Province Autonome

e nei territori laddove, in ragione di disposizioni normative proprie (ordinanze, ecc.), sia stato espressamente consentito lo svolgimento degli sport di contatto.

Le norme richiamate nel presente Protocollo hanno carattere generale e consentono, nei limiti delle attuali conoscenze, di ridurre il rischio di contrazione e diffusione del virus COVID-19.

Per la disputa degli incontri dirigenti e addetti all’Impianto Sportivo della Società ospitante l’evento devono attenersi alle seguenti regole.

Oltre a quanto qui indicato, si ricorda che è possibile conoscere ulteriori consigli generali su come ridurre al minimo il rischio di diffusione del Coronavirus (di seguito soltanto Virus) sul sito dell’OMS, nonché dai provvedimenti emessi in materia dal Ministero della Salute e dalle altre Autorità competenti.

Si ricorda agli atleti ed a tutti coloro che partecipano all’organizzazione degli allenamenti e degli incontri, che ci deve essere una esplicita accettazione del rischio, con il rilascio della dichiarazione come da modello allegato, contenente una autodichiarazione di tipo sanitario, la presa d’atto dell’applicazione da parte della Società delle indicazioni sanitarie e organizzative previste e l’attestazione di avere da questa ricevuto la completa informazione sulle misure prese all’interno dell’impianto, anche tenendo conto delle eventuali, ulteriori disposizioni emesse in proposito dagli Enti Locali.

Protocollo di Sicurezza per lo Svolgimento della Pratica Sportiva 2020

Appendice – incontri a porte aperte

1. Disposizioni per le società

Le società ospitanti dovranno attenersi alle indicazioni contenute nel DPCM del 07 agosto 2020.

In particolare, in caso di incontro casalingo le società dovranno:

- a) Verificare se il proprio impianto soddisfa le disposizioni previste dal DPCM del 7 agosto 2020;
- b) Verificare la capienza massima sostenibile dell’impianto alla luce delle disposizioni previste dal DPCM del 7 agosto 2020: di detta capienza dovrà essere data informazione chiara e visibile all’ingresso dell’impianto;
- c) Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, sia mediante l’ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo ad eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del pubblico stesso;
- d) Esporre quindi in evidenza all’ingresso dell’impianto le presenti linee guida, nonché la documentazione disposta dal precedente Protocollo di Sicurezza per lo Svolgimento della Pratica Sportiva 2020;
- e) Organizzare gli spazi, per garantire l’accesso alla sede dell’evento in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare in ogni momento dell’evento e luogo il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti (fatta salva l’ipotesi in cui essi non appartengano allo stesso nucleo familiare);

- f) Organizzare obbligatoriamente percorsi separati per l'entrata e l'uscita predisponendoli anche con segnaletica;
- g) Nel caso di impianti provvisti di un solo accesso creare due distinti percorsi, per l'entrata e per l'uscita, anche a mezzo di transenne o fettucce in modo da garantire l'osservanza della distanza minima interpersonale anche in fase di deflusso dall'impianto, favorendo così il distanziamento interpersonale;
- h) Rilevare la temperatura corporea a tutte le persone che accedono all'impianto, impedendo l'accesso in caso di temperatura $> 37,5$ °C;
- i) Obbligatoriamente consentire l'accesso solo alle persone del pubblico che hanno preventivamente prenotato il posto a sedere nell'impianto. Tali prenotazioni possono avvenire secondo le modalità ritenute più idonee dalla società ospitante l'evento sportivo; in ogni caso, si consiglia di favorire già in fase di prenotazione, modalità di pagamento elettroniche. All'atto della prenotazione dovranno essere indicati i dati anagrafici della persona richiedente, nonché il recapito telefonico della medesima. Al personale addetto alla cassa ed all'ingresso dovrà essere mostrato un documento di identità che attesti la correlazione con l'autorizzazione di accesso al centro;**
- j) Preventivamente assegnare il posto a sedere, previa numerazione;**
- k) Prevedere la presenza di personale societario incaricato di dare indicazioni e accompagnare lo spettatore al posto assegnato;
- l) L'assegnazione deve avvenire rispettando adeguati volumi e ricambi d'aria, nel rispetto del distanziamento interpersonale, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro con obbligo di utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie;
- m) Non far accedere nell'impianto un numero di persone maggiore di quello consentito alla luce delle disposizioni previste dal DPCM del 7 agosto 2020;
- n) Prevedere la presenza di personale formato per verificare e indirizzare gli utenti al rispetto di tutte le norme igieniche e distanziamento sociale;
- o) Redigere apposito registro riportante l'elenco dei soggetti che hanno accesso all'impianto (compresi i dati anagrafici e il recapito telefonico della persona richiedente) ed in particolare il numero del posto a loro assegnato. Tale registrazione dovrà essere mantenuta per un periodo di 14 giorni;
- p) Regolamentare i flussi degli spazi di attesa all'interno dell'impianto e nelle varie aree per favorire il rispetto del distanziamento sociale di almeno 1 metro;
- q) Dotare l'impianto di dispenser con prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani del pubblico in punti ben visibili all'entrata, prevedendo l'obbligo di frizionarsi le mani già in entrata;
- r) La postazione dedicata alla cassa deve essere dotata di barriere fisiche (es. schermi plexiglass, vetro), il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani.
- s) Le strutture comuni (bagni, wc, lavandini, lavelli), ove presenti, dovranno essere gestite per rendere possibile l'utilizzo rispettando il distanziamento interpersonale di almeno un metro ed evitare assembramenti;

2. Disposizioni per il Pubblico

- a) L'utilizzo di mascherine a protezione delle vie respiratorie all'interno dell'impianto, è sempre obbligatorio, sia all'aperto che una volta seduti al proprio posto assegnato e in tutti i locali chiusi accessibili al pubblico (cassa, ingresso, servizi igienici, bar), fatte salve le eccezioni

- previste dalle disposizioni vigenti (bambini di età inferiore a 6 anni, soggetti con disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e soggetti che interagiscono con i predetti).
- b) Il distanziamento di 1 m tra gli spettatori è obbligatorio, ad eccezione di coloro che fanno parte del medesimo nucleo familiare;
 - c) E' fatto divieto al pubblico di condividere borracce, bicchieri e bottiglie e di scambiare con altri utenti oggetti quali asciugamani, cuscini, cappelli ecc.;
 - d) Qualora uno spettatore venga in contatto con una palla uscita dal terreno di gioco deve provvedere all'igienizzazione delle mani utilizzando gli appositi dispenser dislocati all'interno dell'impianto;
 - e) E' fatto obbligo quindi l'utilizzo della mascherina anche durante l'afflusso ed il deflusso dall'impianto, così come per accedere ai servizi igienici, al bar o in ogni altra occasione nella quale non sia possibile garantire l'osservanza del distanziamento minimo interpersonale di metri 1;
 - f) E' Raccomandato ai genitori/accompagnatori di avere cura e sorvegliare i bambini per il rispetto del distanziamento e delle norme igienico-comportamentali compatibilmente con il loro grado di autonomia e l'età degli stessi.

3. Specialità affini

Le disposizioni sopra riportate sono da ritenersi applicabili a tutte le Specialità Federali.

4. Norme di Chiusura

La presente appendice integra quanto già approvato dal Consiglio Federale della FIPT in data 23.05.2020 e successivamente integrato il 01.08.2020, le cui disposizioni espressamente si richiamano.

Il presente Protocollo entra in vigore dal giorno 01 settembre 2020 ed ha validità salvo nuove disposizioni normative che vietino la presenza di pubblico.

Per tutto quanto non affrontato nel presente si fa quindi riferimento a quanto statuito nel precedente Protocollo e successive modifiche e/o integrazioni.

Eventuali contrasti tra i due protocolli vanno risolti applicando quanto contenuto nel presente, pubblicato in data successiva, e che recepisce le evoluzioni normative intercorse successivamente all'emanazione di quanto precedentemente pubblicato.

È espressamente conferito mandato al Presidente Federale di intervenire d'urgenza, con propria delibera, al fine di apportare modifiche, scissioni, correzioni od aggiunte che si rendessero necessarie o cogenti, con particolare riguardo alle presenze all'interno dell'Impianto Sportivo.

Tali eventuali delibere saranno poi sottoposte a ratifica nel corso della prima riunione del Consiglio Federale, così come espressamente previsto dallo Statuto.